

DELIBERA N. 11/24/CSP

PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I.- RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 – TG5 ANDATO IN ONDA L'11 SETTEMBRE 2023 (EDIZIONE DELLE 20.00) E IL 12 SETTEMBRE 2023 (EDIZIONE DELLE 8.00) (CANALES)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”, e in particolare, l’art. 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza del 22 gennaio 2024 (prot. n. 0019586) con la quale il Presidente del Tribunale di Treviso ha chiesto all’Autorità di ordinare alla società R.T.I. s.p.a. la rettifica di una notizia falsa “*idonea a gettare discredito sul Tribunale*” trasmessa nel corso del TG5 andato in onda l’11 settembre 2023 alle ore 20.00 e il 12 settembre 2023 alle ore 8.00. In particolare, viene rilevato che “*il cronista aveva riferito che la sentenza di patteggiamento riguardante un caso di omicidio stradale pronunciata da un giudice di questo Tribunale conteneva la condanna della famiglia della vittima (un ragazzo di 18 anni) a pagare le spese di rimozione dei rottami del veicolo incidentato sul manto stradale. Analoga notizia veniva pubblicata sul sito web dell’emittente*” e che tale notizia risulta palesemente falsa;

PRESO ATTO che il richiedente ha comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte di R.T.I. della preventiva domanda di rettifica presentata in data 12 settembre 2023 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 208/2021 con cui si evidenziava che “*la sentenza di patteggiamento riguardante il caso di Treviso [...] contiene unicamente le statuzioni riguardanti la condanna dell’imputato e la rifusione delle spese processuali sostenute dai familiari della vittima, costituitisi parte civile. Non contiene alcuna*

disposizione riguardante “la pulizia della strada” o “la bonifica dell’area”, né poteva contenerla dato che si tratta di incombenti estranei all’attività giudiziaria”. Viene precisato che, a seguito della richiesta di rettifica, è stata pubblicata sul sito web del TG5 la seguente comunicazione *“il Presidente del Tribunale di Treviso ci prega di precisare come la sentenza emessa non disponga alcuna previsione circa il pagamento della pulizia della strada”*;

VISTA la nota del 29 gennaio 2024 (prot. n. 0026710) con la quale la società R.T.I., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 0020074 del 22 gennaio 2024), ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- preliminarmente si osserva che l’istanza è formulata a tutela dell’onore / reputazione non del Presidente del Tribunale come persona fisica né del giudice estensore della sentenza bensì dell’organo giudiziario presieduto e più in generale dell’Autorità giudiziaria;
- la proposizione dell’istanza di rettifica, e comunque le iniziative a tutela dell’onorabilità dell’organo presieduto non rientra nei poteri di rappresentanza attribuiti al Presidente e non vi è alcuna disposizione normativa che attribuisca la Presidente compiti o poteri di tutela, in sede civile o amministrativa, dell’onorabilità dell’ufficio presieduto. L’istanza risulta quindi inammissibile sotto questo preliminare profilo;
- il Presidente agisce a *“tutela degli interessi del Tribunale”*, tuttavia il *“Tribunale, [...] il potere giudiziario e tutti gli altri poteri dello Stato non possono essere [...] titolari di interessi morali o materiali rilevanti ai sensi dell’art. 35. L’istanza si appalesa, dunque, anche sotto questo profilo, non fondata”*;
- in subordine, viene rilevato che l’istanza è destituita di fondamento nel merito in quanto basata su una ricostruzione non corretta del servizio contestato che *“neppure menziona il Tribunale di Treviso, non ha affatto affermato né suggerito che le richieste di pagamento delle spese di ripristino della strada fosse contenuta nella sentenza di condanna del reo di omicidio stradale”*;
- appare chiaro dal servizio dal servizio che la questione del pagamento delle spese di ripristino della strada non è legata al contenuto della sentenza di condanna bensì alla *“burocrazia”* (l’ente gestore della strada) che aveva recapitato una fattura alla famiglia della vittima;
- non vi è nel servizio alcuna affermazione contraria a verità relativa al Tribunale di Treviso né al suo Presidente con la conseguente infondatezza dell’istanza di rettifica;
- si chiede l’archiviazione dell’istanza di rettifica;

PRESA VISIONE del telegiornale TG5 andato in onda su Canale5 l’11 settembre 2023 alle ore 20.00 e, in particolare, delle parti in cui viene trattata la notizia della condanna dell’investitore di un ragazzo morto in un incidente e della richiesta alla sua famiglia di pagamento delle spese di ripristino della strada. Nella parte introduttiva del notiziario la conduttrice Cesara Buonamici afferma, mentre in sovraimpressione compare la scritta *“Richieste e scelte che lasciano senza parole”*, quanto segue *“per il diciassettenne travolto e ucciso a Treviso l’investitore è stato condannato ma la sentenza dispone che la famiglia della vittima paghi 183 euro per ripulire la strada dal sangue del*

figlio” e viene inquadrato un palazzo di giustizia. Nel prosieguo del notiziario (minuto 5.37) la conduttrice, nell’introdurre il servizio, afferma “E da Treviso una storia allucinante, una burocrazia cieca chiede a una famiglia i soldi per lavare dalla strada il sangue [...] del figlio” e viene mandato in onda il servizio in cui l’invitato Alessandro Ongarato afferma “Davide aveva diciassette anni, [...] stava tornando a casa, in sella al suo scooter, quando fu travolto da un’auto. Alla guida un poliziotto ubriaco, con un tasso alcolemico il doppio del consentito, che pochi giorni fa è stato condannato a 3 anni e 6 mesi. Oltre al dolore, la beffa: la richiesta alla famiglia di 183 euro per lavare via il sangue del figlio e rimuovere i rottami della moto. [...] Una sentenza diversa non avrebbe riportato Davide in vita, adesso però anche le assurdità della burocrazia”;

PRESA VISIONE del telegiornale TG5 andato in onda il 12 settembre 2023 alle ore 8.00 nel corso del quale la conduttrice, nella parte iniziale del notiziario, afferma, mentre compare in sovraimpressione la scritta “Richieste e sentenze inspiegabili”, “per il diciassettenne travolto e ucciso a Treviso l’investitore è stato condannato ma la sentenza dispone che la famiglia della vittima paghi 183 euro per ripulire la strada dal sangue del figlio”. Nel corso del notiziario viene mandato nuovamente in onda il servizio dell’invitato Ongarato trasmesso nell’edizione delle ore 20.00 dell’11 settembre 2023;

PRESA VISIONE dello screenshot della pagina dedicata al TG5 pubblicata sul sito web mediasetinfinity.mediaset.it, allegato all’istanza di rettifica, in cui è pubblicato il servizio presentato con il titolo “Richieste e sentenze a volte inspiegabili” e accompagnato dal trafiletto: “Per il diciassettenne travolto e ucciso a Treviso l’investitore è stato condannato ma la sentenza dispone che la famiglia paghi la pulizia della strada”;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la rettifica deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero) ed è finalizzata a ristabilire una verità oggettiva dei fatti. Pertanto, la disciplina normativa della rettifica radiotelevisiva si connette ad un interesse oggettivo, pubblico e sociale consistente nella verità del contenuto informativo che deve essere ripristinata;

RILEVATO che, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, quanto affermato nel corso del TG5 andato in onda l’11 e il 12 novembre 2023, con

riferimento alla circostanza che “*l’investitore è stato condannato ma la sentenza dispone che la famiglia della vittima paghi 183 euro per ripulire la strada dal sangue del figlio*”, risulta contraddetto dal richiedente la rettifica;

RILEVATO, in particolare, che la sentenza di condanna dell’investitore emessa dal Tribunale di Treviso, contrariamente a quanto affermato nel corso dei telegiornali oggetto della richiesta di rettifica, non contiene alcuna disposizione riguardante “*la pulizia della strada*” o “*la bonifica dell’area*”, come risulta comprovato dal contenuto della sentenza di patteggiamento pronunciata il 7 settembre 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti di un poliziotto accusato di avere investito un ragazzo di 18 anni, allegata alla richiesta di rettifica;

RITENUTO, pertanto, che nel corso dei notiziari in questione risultano rappresentati fatti contrari a verità tali da ledere l’immagine e la reputazione dell’Ufficio giudiziario rappresentato dal richiedente la rettifica determinando discredito nella pubblica opinione;

RITENUTA, conseguentemente, fondata la richiesta di rettifica del Presidente del Tribunale di Treviso, Dott. Antonello Fabbro;

RITENUTO di non accogliere le eccezioni formulate dalla società R.T.I. nelle proprie controdeduzioni con riferimento all’inammissibilità dell’istanza per la mancanza di “*poteri di rappresentanza attribuiti al Presidente*” in relazione alla “*tutela dell’onorabilità dell’organo presieduto*” in quanto il Presidente del Tribunale è il titolare dell’ufficio giudiziario medesimo e in tale veste ha anche la rappresentanza dell’ufficio (D.lgs 25 luglio 2006, n. 240);

RITENUTO inoltre, con riferimento alle eccezioni formulate da R.T.I., che il diritto di rettifica, secondo quanto previsto dall’art. 35 D.lgs n. 208/2021, è azionabile da “*Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità*”;

RITENUTO per le motivazioni esposte che nel caso di specie ricorrono i presupposti per l’esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 208/2021;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

ORDINA

alla società R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.a di dare corso alla richiesta di rettifica, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 nei tempi e nei modi tassativamente indicati dalla citata norma, con riferimento alla circostanza che “*la sentenza di patteggiamento riguardante il caso di Treviso [...] contiene unicamente le statuizioni riguardanti la condanna dell’imputato e la rifusione delle spese processuali*

sostenute dai familiari della vittima, costituitisi parte civile. Non contiene alcuna disposizione riguardante la pulizia della strada o la bonifica dell'area”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba